REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/128 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2021

che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 16 ([1]), paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il massimale annuo delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per gli anni dal 2021 al 2027 è costituito dagli importi massimi del sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ([2]).

(2) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di ridurre l'importo dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, dello stesso regolamento e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2020. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

(3) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell'ambito del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del loro massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l'anno civile 2020.

(4) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, diversi Stati membri hanno comunicato alla Commissione la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2020 un determinato importo del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021.

(5) I massimali nazionali pertinenti fissati agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati adattati di conseguenza.

(6) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti del quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I dello stesso regolamento è adattato in applicazione dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 4 dello stesso regolamento a seguito dei trasferimenti tra il FEASR e i pagamenti diretti.

(7) È pertanto necessario adeguare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per gli esercizi dal 2021 al 2027. A fini di chiarezza dovrebbero essere pubblicati anche gli importi da mettere a disposizione del FEASR,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

([2]) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

([3]) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia per gli esercizi dal 2021 al 2027 è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

(milioni di EUR)

Esercizio	Importi messi a disposizione del FEASR		Importi trasferiti dal FEASR	Saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
	Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013	
2021	1 099,539	58,165	600,658	40 367,954
2022				41 257,000
2023				41 518,000
2024				41 649,000
2025				41 782,000
2026				41 913,000
2027				42 047,000